Nel procedimento 231/81,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla VII Sezione del Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra

HAUPTZOLLAMT WÜRZBURG

e

H. WEIDENMANN GMBH & CO.,

nella quale è intervenuto il MINISTRO FEDERALE DELLE FINANZE,

domanda vertente sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 17 novembre 1975, n. 3004, «riguardante l'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo» (GU L 310, pag. 24) e 13 dicembre 1976, n. 3022, «relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili originari dei paesi e territori in via di sviluppo» (GU L 349, pag. 69),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori A. Touffait, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e U. Everling, giudici,

avvocato generale: Sir Gordon Slynn
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti e il procedimento

L'attrice nella causa principale, resistente in cassazione (in prosieguo, «l'attrice» — Hellmuth Weidenmann GmbH & Co., Kolpingstraße 3, Aschaffenburg — chiedeva, il 20 dicembre 1976, lo sdoganamento di 41 balle di tessuti di lana pettinata, della voce 53.11 B II della tariffa doganale comune, da essa importate dall'Argentina. Nella dichiarazione doganale essa indicava perciò, come paese d'origine, l'Argentina. Contestualmente essa si riservava di produrre in seguito il certificato d'origine. Di conseguenza, con avviso d'accertamento provvisorio in data 21 dicembre 1976, lo Hauptzollamt esigeva, sulla suddetta partita, unicamente l'imposta sulla cifra d'affari all'importazione; contemporaneamente, esso chiedeva all'attrice di produrre il certificato d'origine entro il 15 gennaio 1977. L'attrice trasmetteva però tale certificato soltanto con lettera 2 febbraio 1977.

Riferendosi alla nota C relativa alla tariffa doganale tedesca, secondo cui dopo il 15 gennaio 1977 non potevano essere più concesse preferenze tariffarie, lo Hauptzollamt emetteva, il 3 febbraio 1977, un avviso d'accertamento rettificativo col quale esigeva la somma di 5 840,99 DM, risultante dall'applicazione del dazio del 18 % stabilito dalla tariffa doganale comune.

Con sentenza 21 febbraio 1979 il Finanzgericht di Monaco di Baviera, adito dall'interessata, annullava l'avviso di accertamento rettificativo, in base alla motivazione secondo cui, in forza dell'art. 1, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3004/75, la merce importata era esente da dazio e le condizioni relative alla sospensione dei dazi doganali erano soddisfatte. Secondo il Finanzgericht, infatti, dall'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3004/75 si desume che il certificato d'origine può essere prodotto anche in un secondo momento, il che sarebbe confermato dall'art. 11, 2° comma, del regolamento della Commissione 3 dicembre 1975, n. 3214, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie concesse dalla CEE a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo (GU L 323, pag. 1). Esso riteneva, inoltre, che la nota C relativa alla tariffa doganale tedesca non poteva giuridicamente avere l'effetto di limitare l'applicazione della sospensione dei dazi.

Contro la suddetta sentenza, lo Hauptzollamt di Würzburg proponeva ricorso per cassazione («Revision»), deducendo in sostanza che la concessione dell'aliquota preferenziale non è giustificata qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni poste dal regolamento n. 3004/75, nel periodo di vigenza dello stesso. Questa disciplina sarebbe dovuta «al fatto che il controllo dei massimali e degli importi massimi è possibile soltanto se, al momento dell'accertamento dei quantitativi importati, non possono più intervenire modifiche».

D'altra parte, l'imputazione dei quantitativi importati ai massimali vigenti per il successivo periodo di apertura delle preferenze sarebbe a suo avviso impossibile, dato che il regolamento n. 3022/76, che doveva avere effetto per il 1977, non riguarda le importazioni che avevano avuto già luogo nel 1976.

Secondo l'attrice nella causa principale, il ricorso della controparte è basato esclusivamente sulla tesi secondo cui il termine per la presentazione del certificato d'origine, fissato, nella nota C, al 15 gennaio 1977, «avrebbe carattere sostanziale e sarebbe, quindi, un termine di decadenza». Ora, questa tesi è inesatta in quanto la fissazione della data ultima per la presentazione del certificato d'origine non ha costituito oggetto di accordi di diritto comunitario e, di conseguenza, le norme vigenti al riguardo non potevano produrre effetti sostanziali.

Comunque, qualora — contrariamente a quanto sostenuto da essa attrice — il diritto all'esonero non dovesse derivare dal regolamento n. 3004/75, tale diritto sussisterebbe in forza del regolamento n. 3022/76. La «ratio» di entrambi i regolamenti sarebbe infatti, secondo l'attrice, quella di accrescere, entro determinati limiti, il volume delle importazioni dai paesi in via di sviluppo; il fatto di limitare, «in base ad un meschino spirito burocratico e formalistico», la portata delle relative disposizioni «significa porre nel nulla gli sforzi intesi a superare il ristretto ambito statale».

Il Ministro federale delle finanze è intervenuto in causa ed ha suggerito di chiedere una pronunzia pregiudiziale della Corte di giustizia.

Il Bundesfinanzhof ritiene che, secondo l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3004/75, se manca uno dei presupposti stabiliti, l'imputazione ai sensi di detto articolo non è possibile, con la conseguenza che la sospensione dei dazi non può divenire effettiva.

Esso considera, tattavia, che ci si deve chiedere se detti presupposti debbano ricorrere entro il termine stabilito per la sospensione dei dazi a norma dell'art. 1, n. 1, del regolamento n. 3004/75, ovvero il certificato d'origine possa essere prodotto anche dopo la scadenza di detto termine.

Perciò, con ordinanza 10 luglio 1981, esso ha deciso di sospendere il procedimento e ha invitato la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

«1. Se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3004/75 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel febbraio 1977.

2. Per il caso che la questione sub 1) venga risolta in senso affermativo: se la stessa soluzione valga anche qualora il certificato d'origine potesse venir prodotto nel 1977, ma entro un termine più breve (e cioè fino al 15 gennaio 1977).

3. Per il caso che la questione sub 1) venga risolta in senso negativo: se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3022/76 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel 1977».

L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 10 agosto 1981.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, sono state depositate osservazioni scritte dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. P. Gilsdorf, in qualità d'agente, assistito dal sig. J. Grünwald, membro dell'ufficio legale della Commissione.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso, con ordinanza 20 gennaio 1982, a norma

dell'art. 95 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Terza Sezione e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia

La *Commissione* osserva anzitutto che il regolamento n. 3004/75 non contiene espresse disposizioni relative alla presentazione a posteriori dei certificati d'origine. A suo avviso, questo «silenzio» non può essere inteso né come un divieto, né come un'autorizzazione a presentare il certificato a posteriori. Per contro, in base alla lettera dell'art. 3, n. 2, del suddetto regolamento, nonché allo scopo da questo perseguito, si sarebbe portati «a concludere che il regolamento considera legittima la presentazione a posteriori del certificato d'origine, entro certi limiti». Tuttavia, al tal fine sarebbe necessaria una norma d'attuazione che dovrebbe essere adottata dalla Commissione in forza dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3004/75. In mancanza di disposizioni comunitarie relative alla presentazione a posteriori dei certificati d'origine, la soluzione di questo problema di procedura dovrebbe essere riservata alla legislazione nazionale.

Ora, disposizioni d'attuazione del regolamento n. 3004/75 sono state adottate con regolamento della Commissione n. 3214/75, il cui art. 7 stabilisce sostanzialmente la durata di validità del certificato d'origine nel procedimento in materia di preferenze tariffarie, dispondendo che detto certificato può essere presentato «entro un termine di 5 mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese beneficiario di esportazione, all'ufficio doganale della Comunità cui le merci sono presentate» (termine che può essere portato a 10 mesi). Da questa norma si desume, ad avviso della Commissione, che vanno presi in considerazione i certificati d'origine presentati a posteriori finché non sia scaduto il termine di cui sopra, in quanto il regolamento n. 3214/75 non contiene disposizioni espresse e univoche relativamente ad un'eventuale limitazione della durata di validità del certificato d'origine nel senso che questo perda la sua validità dopo l'importazione e, quindi, «l'affidamento che il detentore del certificato può legittimamente fare sulle disposizioni dell'art. 7 non tollera alcuna interpretazione restrittiva di questa norma».

Ne risulterebbe che l'ufficio presso il quale vengono svolte le formalità doganali può — in conformità all'art. 11, 2° comma, del regolamento n. 3214/75 — decidere liberamente se accettare il certificato d'origine dopo la scandenza del termine di presentazione di cui all'art. 7 dello stesso regolamento.

Tuttavia, poiché eventuali disposizioni nazionali che abbrevino la durata di validità del certificato d'origine stabilita dall'art. 7 del regolamento n. 3214/75 sarebbero inapplicabili in quanto violerebbero detto art. 7, la Commissione sostiene che «i certificati d'origine possono essere presentati anche dopo che i prodotti siano stati presentati in dogana e dichiarati per l'immissione in consumo, finché non sia scaduto il termine di presentazione fissato dall'art. 7 del regolamento n. 3214/75 e finché non sia stato disposto il ripristino della riscossione dei dazi in conformità all'art. 3, n. 2, del regolamento n. 3004/75».

Quanto alla tesi svolta dallo Hauptzollamt dinanzi al giudice di rinvio, e cioè al fatto che, in primo luogo, l'art. 7 non avrebbe lo scopo di disciplinare il particolare problema della presentazione a posteriori del certificato d'origine e che, in secondo luogo, il termine ivi previsto potrebbe, in taluni casi di presentazione a posteriori, essere considerato troppo lungo, fra l'altro per ragioni pratiche, la

Commissione ritiene che detta tesi non possa inficiare la conclusione precedentemente esposta.

Secondo la Commissione, infatti, il criterio decisivo per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 7 è «il valore obiettivamente dichiarativo di questa disposizione». Ora, dal tenore letterale di detto articolo non risulta che il certificato d'origine sia valido solo fino alla dichiarazione delle merci in dogana, mentre il fatto che il diritto comunitario impartisca, nel suddetto art. 7, un termine minimo uniforme risponde ad esigenze di certezza del diritto.

Inoltre, la possibilità di presentare a posteriori il certificato d'origine entro i termini fissati dall'art. 7 dovrebbe esistere anche qualora la scadenza del termine intervenga dopo la scandenza del periodo di apertura delle preferenze — nella fattispecie, dopo il 31 dicembre 1976 — poiché questa data costituisce semplicemente la data ultima per la dichiarazione dei prodotti al fine dello sdoganamento. Non esisterebbe «alcun obbligo giuridico, né necessità materiale di concludere entro il 31 dicembre tutti i procedimenti doganali iniziati sotto il egime preferenziale e ciò sarebbe d'altronde impossibile, in pratica, ogniqualvolta la dichiarazione d'immissione in consumo venga fatta solo l'ultimo giorno del mese di dicembre».

Perciò, secondo la Commissione, la presentazione a posteriori dei certificati d'origine è valida anche dopo la scadenza del periodo di apertura delle preferenze, a condizione che, fino a tale data, non sia ripristinata la riscossione dei dazi, e ciò indipendentemente dal fatto che i massimali siano stati raggiunti o meno, a livello comunitario, alla fine dell'anno.

Infine, quanto alla possibilità di accettare un certificato d'origine presentato a posteriori, anche nel caso in cui esso avrebbe potuto venir presentato prima, la Commissione osserva «che la semplice possibilità di presentare prima il certificato d'origine non ha l'effetto di ridurre la durata della sua validità». Tuttavia, dal momento che il periodo di validità sia scaduto, spetta all'ufficio doganale competente valutare se il certificato debba essere accettato.

La Commissione esamina, in via subordinata, anche la terza questione pregiudiziale.

A suo avviso, per poter applicare il regolamento n. 3022/76 sarebbe necessario che il prodotto di cui trattasi sia stato importato nella Comunità nel 1977. Ora, poiché nella fattispecie la dichiarazione per lo sdoganamento è stata effettuata nel 1976, l'imputazione dell'importazione al 1977 dipende dal se, in caso di dichiarazione incompleta, sia decisiva, per il trattamento tariffario, la data di questa dichiarazione ovvero una data succesiva.

All'epoca considerata nella fattispecie, la suddetta questione non era disciplinata dal diritto comunitario e dipendeva quindi dalla legislazione degli Stati membri. In ogni caso, tuttavia, la Commissione ritiene che le obiezioni sollevate in proposito dal Bundesfinanzhof — nel senso che l'imputazione dell'importazione al 1977 avrebbe potuto danneggiare gli importatori che, nel 1977, avevano soddisfatto tutte le condizioni cui è subordinato l'esonero dai dazi doganali — sarebbero infondate in quanto un siffatto regime preferenziale non è concepito per procurare vantaggi agli importatori, bensì per favorire, sul piano commerciale, i paesi d'origine delle merci considerate.

D'altra parte, la questione della data della dichiarazione — allorché questa è incompleta — sarebbe stata disciplinata dall'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 24 lulgio 1979, n. 79/695, «relativa all'armonizzazione delle procedure d'im-

missione in libera pratica delle merci» (GU L 205, pag. 19), norma che prevede fra l'altro la possibilità di sostituire questa dichiarazione con un'altra, successiva. In tal caso, la data da prendere in considerazione per la determinazione dei dazi all'importazione «è la data di accettazione della dichiarazione incompleta».

La Commissione propone quindi che le questioni formulate dal giudice a quo vengano risolte come segue:

«1. La sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3004/75 può applicarsi nel caso di merci che siano state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine sia stato prodotto solo nel febbraio 1977, qualora il termine di presentazione fissato dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 3214/75 non fosse ancora scaduto alla data di presentazione del certificato. Ciò vale altresì per i casi in cui il certificato d'origine potesse essere presentato anche prima.

2. Qualora il termine di presentazione fissato dall'art. 7 del regolamento (CEE) n. 3214/75 fosse scaduto alla data di presentazione del certificato d'origine, la decisione di accettare il certificato d'origine, ai sensi dell'art. 11, 2° comma, di detto regolamento, spetta all'ufficio doganale competente».

III — La fase orale del procedimento

All'udienza dell'11 marzo 1982, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Grunwald, in qualità di agente, ha presentato osservazioni orali e risposto a quesiti formulati dalla Corte.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 aprile 1982.

In diritto

1 Con ordinanza 10 luglio 1981, pervenuta in cancelleria il 10 agosto successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dei regolamenti del Consiglio 17 novembre 1975, n. 3004, riguardante l'apertura di preferenze tariffarie per taluni prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (GU L 310, pag. 24), e 13 dicembre 1976, n. 3022, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione delle preferenze tariffarie comunitarie per i prodotti tessili, originari dei paesi e territori in via di sviluppo (GU L 349, pag. 69).

2 Detta interpretazione viene richiesta nell'ambito di una controversia tra l'impresa Hellmuth Weidenmann GmbH & Co., che aveva importato un certo numero di balle di tessuti di lana pettinata dall'Argentina, e lo Hauptzollamt

di Würzburg, che aveva rifiutato per la suddetta importazione l'esenzione dai dazi doganali ai sensi dei regolamenti sopra indicati.

3 Secondo lo Hauptzollamt, la Weidenmann aveva prodotto il certificato d'origine delle merci soltanto il 2 febbraio 1977, benché l'importazione avesse avuto luogo il 20 dicembre 1976 e l'amministrazione doganale avesse chiesto che il certificato d'origine venisse presentato entro il 15 gennaio 1977, in conformità alla nota C relativa alla tariffa doganale tedesca, secondo cui non si dovevano concedere preferenze tariffarie se il certificato d'origine non fosse stato presentato prima di tale data.

4 Il regolamento n. 3004/75 prevedeva la sospensione dei dazi doganali relativi a taluni prodotti originari di determinati paesi, dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976. Poiché l'importazione di cui è causa rispondeva alle condizioni stabilite in questo regolamento, si trattava di accertare se essa rientrasse nel limite quantitativo fissato per la sospensione dei dazi doganali e nel limite temporale entro il quale un dato quantitativo di merce poteva essere importato in esenzione da dazi. Ai fini della determinazione del momento in cui era raggiunto il limite quantitativo, l'art. 3, n. 1, del regolamento n. 3004/75 disponeva che «l'imputazione effettiva sui massimali e sugli importi massimi comunitari delle importazioni dei prodotti in questione viene effettuata man mano che detti prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni di immissione in consumo e da un certificato di origine». L'art. 3 n. 2, stabiliva che «una merce può essere imputata su di un massimale o un importo massimo soltanto se il certificato di origine di cui sopra viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi».

5 È in tale contesto giuridico che è sorta la controversia sottoposta in ultima istanza al Bundesfinanzhof, il quale ha deciso di sottoporre a questa Corte le tre seguenti questioni:

«1. Se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3004/75 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel febbraio 1977.

2. Per il caso che la questione sub a) venga risolta in senso affermativo: se la stessa soluzione valga anche qualora il certificato d'origine potesse ve-

nir prodotto nel 1977, ma entro un termine più breve (e cioè fino al 15 gennaio 1977).

3. Per il caso che la questione sub 1) venga risolta in senso negativo: se la sospensione dei dazi doganali a norma dell'art. 1 del regolamento (CEE) n. 3022/76 possa applicarsi nel caso di merci che sono state importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, ma per le quali il certificato d'origine è stato prodotto solo nel 1977».

Sulla prima questione

6 Con la prima questione, il Bundesfinanzhof chiede alla Corte se, nel silenzio dei testi, un certificato d'origine, presentato successivamente all'importazione, alla dichiarazione in dogana ed alla dichiarazione di immissione in consumo nel 1976 di talune merci che fruiscono del regime preferenziale instataurato dalla Comunità, possa essere preso in considerazione per la sospensione dei dazi doganali prevista del regolamento n. 3004/75 per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1976, pur essendo stato prodotto solo nel febbraio 1977.

7 Il regime tariffario preferenziale attuato con i suddetti regolamenti rientra fra le azioni della Comunità informate allo spirito della politica commerciale di sostegno ai paesi in via di sviluppo elaborata nell'ambito della UNCTAD ed intesa ad attuare progressivamente, sul piano mondiale, una cooperazione per lo sviluppo, implicante fra l'altro un miglioramento delle preferenze tariffarie allo scopo di realizzare un regolare incremento delle improtazioni di prodotti manufatturati dai paesi in via di sviluppo.

8 Visto in tale contesto, il regime tariffario preferenziale, mentre comporta la richiesta di un certificato d'origine che giustifichi l'applicazione delle aliquote preferenziali, non può tuttavia essere interpretato in modo da autorizzare provvedimenti amministrativi troppo restrittivi nell'organizzazione concreta del controllo in base all'origine delle merci.

9 Questa esigenza si riflette nella redazione del regolamento n. 3004/75. Mentre il testo dell'art. 3, n. 1, di questo regolamento non precisa se la presentazione del certificato d'origine deve essere simultanea alla dichiarazione in dogana, dal n. 2 dello stesso articolo risulta che tale simultaneità non è ri-

chiesta, poiché detta norma dispone che «una merce può essere imputata su di un massimale ... soltanto se il certificato d'origine ... viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi». Da queste disposizioni, nonché dalla finalità da esse perseguite e sopra definite, si può desumere che la presentazione del certificato può essere posteriore alla dichiarazione in dogana, purchè questa preceda il ripristino della riscossione dei dazi.

10 Quanto al termine per la presentazione del certificato di origine, si deve ricorrere, nel silenzio del regolamento n. 3004/75 su questo punto, alle norme complementari contenute nel regolamento della Commissione 3 dicembre 1975, n. 3214 (GU n L 323). Dal combinato disposto degli artt. 7 e 11 di questo regolamento risulta che il certificato d'origine:

— ha normalmente un periodo di validità di cinque mesi dalla data del rilascio da parte dell'autorità governativa competente del paese beneficiario esportatore;

— ha durata di validità di dieci mesi, quando i prodotti devono attraversare il territorio di uno o più paesi conformemente alle disposizioni dell'art. 5, n. 1. lett. b);

— può essere presentato soltanto durante il suo periodo di validità, salvo casi di forza maggiore o circostanze eccezionali;

— negli altri casi, può essere accettato dalle autorità doganali competenti quando i prodotti siano stati presentati anteriormente alla scadenza del periodo di validità.

11 Queste precisazioni, che riguardano in sostanza la durata di validità del certificato, non risolvono direttamente il preciso problema sollevato dal giudice nazionale. Esse mettono tuttavia in luce che il certificato d'origine può essere validamente presentato durante un periodo di diversi mesi dopo l'importazione, il che porta gli operatori economici alla legittima presunzione di poter presentare qualsiasi certificato, finché sia valido, nel senso sopra indicato.

12 In mancanza di disposizioni espresse in senso contrario, non si può rifiutare ad un importatore il diritto di presentare un certificato valido dopo la sca-

denza del periodo di vigenza del regolamento n. 3004/75, qualora detto certificato si riferisca ad un'operazione realizzata durante tale periodo. Se non vi è stato ripristino dei dazi, da parte della Commissione, nell'anno considerato, la presentazione del certificato a posteriori, durante i primi mesi dell'anno successivo, non può infatti, come non lo può la presentazione a posteriori del certificato nel corso dell'anno considerato, compromettere l'applicazione pratica del regolamento, tanto più che l'imputazione delle merci ai massimali può farsi sin dalla loro dichiarazione in dogana. Questa tesi trova conferma, nella fattispecie, nella circostanza che per il 1976 non è stato constatato l'esaurimento dei massimali e la sospensione dei dazi è stata estesa, senza soluzione di continuità né modifiche, al 1977.

13 La questione formulata dal giudice nazionale va quindi risolta nel senso che la sospensione dei dazi doganali in forza dell'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 3004/75 può applicarsi a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, anche se il certificato d'origine è stato presentato dopo la scadenza del periodo di vigenza di detto regolamento, qualora il certificato sia valido e la presentazione sia avvenuta alle condizioni stabilite dagli artt. 7 e 11 del regolamento della Commissione n. 3214/75.

Sulla seconda questione

14 La seconda questione, considerata la soluzione che è stata data alla prima, va risolta nel senso che, poiché la validità di un certificato d'origine è un dato obiettivo, tale certificato deve essere accettato qualora risponda alle esigenze comunitarie sopra indicate, a prescindere da qualsiasi precisazione che abbiano ritenuto di dover apportare unilateralmente le autorità doganali nazionali. L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 3004/75 precisa infatti che spetta alla Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, adottare tutte le opportune misure al fine di assicurare l'applicazione del regolamento. Poiché la normativa comunitaria è autonoma, non sono necessarie norme interne, adottate unilateralmente, per precisarne le modalità di attuazione.

Sulla terza questione

15 Poiché la prima questione è stata risolta in senso affermativo, non è necessario risolvere la terza questione.

Sulle spese

Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un'incidente sollevato dinanzi al guidice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof, dichiara:

1° **La sospensione dei dazi doganali in forza dell'art. 1 del regolamento del Consiglio n. 3004/75 può applicarsi a merci importate, presentate in dogana e dichiarate per l'immissione in consumo nel 1976, anche se il certificato d'origine è stato presentato dopo la scadenza del periodo di vigenza di detto regolamento, qualora il certificato sia valido e la presentazione sia avvenuta alle condizioni stabilite dagli artt. 7 e 11 del regolamento della Commissione n. 3214/75**

2° **Un certificato d'origine valido dev'essere accettato, nonostante qualsiasi precisazione che le autorità doganali nazionali abbiano ritenuto di dover apportare unilateralmente alla disciplina comunitaria.**

Touffait Mackenzie Stuart Everling

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 giugno 1982

Per il cancelliere

J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente della Terza Sezione

A. Touffait